

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: con la loro aggiungere la seguente: completa.

- 1. 38.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: il pieno sviluppo.

- 1. 39.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

- 1. 40.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione per lo studio dei sistemi operativi e dei software cosiddetti open source, ovvero di quelli nei quali il codice sorgente è noto e modificabile, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e per trasmettere l'etica della condivisione collettiva e pubblica delle invenzioni intellettuali.

- 1. 3.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

- 1. 41.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'istitu-

zione di opportuni meccanismi volti ad incentivare attività di ricerca e di studio del personale medesimo.

- 1. 4.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) della fruizione da parte del personale docente di periodi sabbatici per motivi di studio e ricerca.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. — (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 42.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

- 1. 43.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

1. **44.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

1. **45.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

1. **46.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), premettere le parole: dell'individuazione dei disturbi di apprendimento nei primi due anni della scuola primaria e.

1. **63.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Santagata.

Al comma 3), lettera i), sostituire le parole da: di orientamento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* contro la dispersione scolastica al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio nel rispetto del dettato costituzionale.

1. **47.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica *aggiungere le seguenti:* , per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. — *(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).* — 1. Al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. **48.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica *aggiungere le seguenti:* , per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

1. **49.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole da: e per assicurare *fino alla fine del comma.*

1. **50.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione *con le seguenti:* il diritto di conseguire qualificati livelli formativi.

1. **51.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

i-bis) degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone in situazioni di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

i-ter) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione interculturale.

1. 74. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaroni, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone in situazioni di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

1. 64. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione interculturale.

1. 65. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3), sostituire la lettera l) con la seguente:

l) dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche mediante lo sviluppo della formazione degli adulti e dei lavoratori.

1. 52. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: di adeguamento delle strutture di edilizia con le seguenti: a sostegno di iniziative per l'edilizia.

1. 53. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: di adeguamento delle strutture di edilizia con le seguenti: per la realizzazione di piani di intervento nell'edilizia.

1. 54. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: con la predisposizione di strumenti amministrativi atti a rendere tempestivo l'utilizzo delle risorse.

1. 5. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) dell'estensione della scuola statale dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.

1. 6. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) dell'estensione e del potenziamento degli insegnamenti di lingue comunitarie, a partire dall'inglese, in tutti gli ordini e gradi di istruzione.

1. 7. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) dell'insegnamento obbligatorio della musica e della cultura musicale clas-

sica, moderna e contemporanea in tutti gli ordini e gradi di istruzione.

1. 8. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) del potenziamento dell'apertura degli edifici scolastici per tutta la giornata, con particolare riferimento all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

1. 9. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) del sostegno alla progettualità di associazionismo e terzo settore, con particolare riferimento alle associazioni di genitori, nel senso della valorizzazione degli spazi scolastici e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

1. 10. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) del potenziamento del diritto allo studio e alla cultura in senso lato, prevedendo sostegni, sgravi, « carte studenti » per tutte le spese che possono consentire il raggiungimento di un credito scolastico, e per la fruizione e produzione artistica e musicale degli studenti e delle studentesse.

1. 11. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma, 3 dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

n) degli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* e degli alunni stranieri.

1. 55. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 56.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 57.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'effettiva attuazione della presente legge e delle successive norme attuative è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un'apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 58. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Norme generali sull'istruzione.

1. 59. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Finalità del sistema nazionale della pubblica istruzione*). — 1. La scuola è una comunità educante e formativa finalizzata alla formazione del cittadino, al pieno sviluppo della persona umana e della sua dignità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere.

2. La scuola è finalizzata altresì a porre tutti gli individui in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza, quali partecipare e contribuire in modo consapevole ed effettivo alla vita, allo sviluppo, alla trasformazione della società, svolgere

un lavoro corrispondente alle proprie capacità. A tali fini, ponendosi come luogo insostituibile di socialità, essa realizza attività per lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile, informata ai principi della libertà, dell'uguaglianza, della pace, del rispetto dei diritti umani e della tolleranza e ai valori democratici e antifascisti della Costituzione.

3. La scuola rispetta i ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra tutte le componenti della comunità educante.

4. La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa principalmente sulla qualità delle relazioni tra insegnante e studente e riconosce la libertà di insegnamento e il diritto di apprendimento.

1. 01. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione*). — 1. La Repubblica assicura la generalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. A tal fine, garantisce a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia, che ha durata triennale.

2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola di base.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2003 e in 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a de-

correre dal 2004, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 02. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaramonte, Villetti, Bellillo, Bulgarelli, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Qualificazione dell'offerta formativa*). — 1. Al fine di qualificare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, con le seguenti finalizzazioni:

a) l'offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

b) l'istruzione e la formazione continue, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 03. Colasio, Bulgarelli, Grignaffini, Villetti Bellillo, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Istruzione e formazione continue*). — 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita, quali diritti all'ap-

prendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003 e di 500 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 500 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 04. Villetti, Bulgarelli, Colasio, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Formazione continua dei docenti). — 1. La Repubblica assicura ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado percorsi di formazione idonei a garantirne il costante aggiornamento.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dei docenti di ogni ordine e grado prevedono forme idonee a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di fruire di idonei periodi di aspettativa retribuita per motivi di studio e organizzando corsi di formazione e aggiornamento anche in collaborazione con le università.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e di 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2003 e in 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 05. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Bellillo, Colasio, Bimbi, Carra, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Rusconi.

PROPOSTA DI LEGGE TITTI DE SIMONE ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E DI LAUREA PER L'ANNO ACCADEMICO 2000-2001 (1773) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE GRILLO; CATANOSO ED ALTRI; BELLILLO; PERROTTA E GIOACCHINO ALFANO (1891-2009-2167-2461)

(A.C. 1773 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1773 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.01 Mario Pepe, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1773 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1773 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sono regolarmente iscritti gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1 e i relativi crediti formativi.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1. 1. Brusco, Titti De Simone, Ranieli, Lettieri.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali gli organi

di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti corsi.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1.

1. 2. Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono considerati regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario o di laurea per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 gli studenti che, a seguito di ricorso avverso gli atti preclusivi delle iscrizioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, siano stati iscritti con riserva ai corrispondenti corsi di diploma universitario o di laurea, e conseguentemente sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami eventualmente sostenuti e i relativi crediti formativi maturati.

1. 3. Ranieli, Volontè, Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Mazzoni, Cozzi, D'Agrò, Tabacci, Ciro Alfano, Mereu, Giuseppe Gianni, Savo, Bellillo, Biondi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Agli studenti iscritti con riserva nell'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario o di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, le università consentono l'iscrizione al secondo anno, o ai successivi, per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1 e i relativi crediti formativi.

1. 4. Titti De Simone, Lettieri.

Al comma 1, sostituire le parole da: di laurea fino alla fine del comma con le seguenti: di diploma universitario o di laurea, e che abbiano sostenuto con successo almeno un esame di profitto, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001 consentono per l'anno accademico 2001-2002 l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 5. Mario Pepe.

Al comma 1, dopo le parole: atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi, *aggiungere le seguenti:* di diploma universitario.

1. 11. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'anno accademico 2000-2001 *fino a:* nelle disposizioni con le seguenti: negli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002, consentono l'iscrizione rispettivamente per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno degli stessi corsi di laurea.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per l'anno accademico 2001-2002 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003.

1. 8. Saia.

Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno accademico 2001-2002 *fino a:* legge 2 agosto 1999, n. 264 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo o al terzo anno dei relativi corsi di laurea.

Conseguentemente, al comma 3:

a) sostituire le parole: per l'anno accademico 2001-2002 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003;

b) dopo le parole: al secondo aggiungere le seguenti: o al terzo.

1. 7. Perrotta.

Al comma 1, sostituire le parole da: di altro corso *fino a:* legge 2 agosto 1999, n. 264 con le seguenti: del relativo corso.

1. 6. Catanoso, Fatuzzo, Meroi, La Starza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che nelle graduatorie per l'anno accademico 2001-2002 risultino in posizione utile per l'ammissione ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultino iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzata l'utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta, in favore degli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

al comma 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

1. 9. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A decorrere dall'anno accademico 2003-2004, l'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene su base nazionale, tramite lo svolgimento di prove di ammissione, che, per ogni tipologia di corso, si svolgono contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e danno luogo alla formazione di un'unica graduatoria, da cui attingono gli atenei per la copertura dei posti disponibili. Le modalità e i contenuti delle prove di ammissione sono determinati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1. 01. Mario Pepe.

(A.C. 1773 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1773 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1773 – Sezione 5)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza, a decorrere dall'anno accademico 2003-2004, relativamente all'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, per garantire una uniformità di valutazione su base nazionale dei singoli concorrenti, per superare le carenze nella predisposizione delle graduatorie di ateneo.

9/1773/1. (Nuova formulazione) Mario Pepe, Perrotta.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure per contrastare la violenza negli stadi)

ARACU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i ricorrenti e gravi episodi di violenza negli stadi, che continuano a verificarsi anche nell'attuale campionato di calcio, indicano chiaramente che il problema non è stato completamente risolto dalle norme recentemente introdotte per contrastare tale deprecabile fenomeno;

chi si reca negli stadi deve in ogni caso vedere garantita la propria sicurezza e non essere esposto alle intemperanze di teppisti irresponsabili;

lo Stato impiega già largamente le forze dell'ordine per garantire un livello accettabile di sicurezza nel corso delle manifestazioni sportive di massa, affrontando anche notevoli costi aggiuntivi —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente introdurre misure dirette a rendere più efficace la prevenzione e la repressione della violenza negli stadi, sia per garantire pienamente la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive, sia per poter, in prospettiva, ridurre i contingenti delle forze dell'ordine destinati a questi impieghi specifici, restituendoli a compiti di interesse pubblico più generale. (3-01924)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 2 – Finanziamenti alle scuole non statali)

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

risultano ancora non effettuati i pagamenti di tutti i residui dei finanziamenti

alle scuole non statali relativi agli anni 2001 e 2002;

l'ammontare dei fondi per coprire i contributi per gli istituti paritari sarebbe pari a circa 105 milioni di euro;

secondo la Ragioneria generale dello Stato, a causa della tardiva registrazione dei provvedimenti fatta dalla Corte dei conti, il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe revocato i decreti, con i quali si sarebbe proceduto a sanare tali pendenze, in quanto le somme non potevano essere più impegnate nel bilancio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca —:

quali iniziative intenda adottare al fine di evitare che vengano compromessi l'attività degli istituti paritari e i rapporti di lavoro del personale impiegato. (3-01918)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 3 – Iniziative del Governo in materia di ricerca scientifica)

TOCCI, GRIGNAFFINI, MARTELLA, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI, SASSO, INNOCENTI e NICOLA ROSSI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il 24 gennaio 2003 il Ministro interrogato ha presentato al Consiglio dei ministri, e successivamente alla stampa, i tre schemi di decreti legislativi di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, già sottoposto a riordino ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999, dell'Istituto nazionale di astrofisica, istituito

con decreto legislativo n. 296 del 23 luglio 1999, e dell'Agenzia spaziale italiana, già sottoposta a riordino ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999;

nelle medesime ore si consumava il commissariamento del Consiglio nazionale delle ricerche e la relativa esclusione del suo presidente Lucio Bianco;

l'iniziativa del Governo ha scatenato immediate reazioni da parte del « mondo della scienza e della ricerca », che protesta contro i contenuti dei decreti legislativi che introducono il principio di gestione politica dell'attività di ricerca. Il Governo non si limiterà a nominare gli organi degli enti (i presidenti e, in alcuni casi, i componenti dei consigli di amministrazione), ma estenderà il potere di nomina fino all'area dell'organizzazione dei laboratori, che è sempre stata regolata, invece, da concorsi pubblici sulla base di meriti scientifici;

la protesta del mondo della scienza, che ha visto schierati in prima linea i più prestigiosi nomi italiani in questo settore, nasce anche dal modo in cui l'esecutivo ha proceduto: il Ministro interrogato non ha informato, e tanto meno consultato, la comunità scientifica, limitandosi ad un incontro con le rappresentanze sindacali e i presidenti degli enti, ai quali, comunque, non sono stati mostrati gli schemi dei decreti, ma solo delle generiche « linee guida »;

il 10 febbraio 2003 è giunta notizia della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sollecitata dal presidente uscente del Consiglio nazionale delle ricerche, Lucio Bianco, che sospende fino al 20 febbraio 2003 l'esecutività del commissariamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

è stata avviata nelle scorse settimane presso le Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati un'indagine conoscitiva sugli enti di ricerca, che darà i suoi risultati entro il mese di aprile 2003;

il sistema della ricerca italiana vive una situazione di estrema difficoltà e di

saggio causata da un lato dal blocco delle assunzioni, che costringe i giovani ricercatori ad emigrare per fare ricerca, e dai tagli apportati anche dall'ultima legge finanziaria, dall'altra dal clima di incertezza e di confusione che gli ultimi provvedimenti del Governo hanno causato;

la paralisi dell'Agenzia spaziale italiana ha determinato il blocco della ricerca scientifica nel settore dell'astrofisica e la cassa integrazione nell'apparato industriale —:

come il Ministro interrogato intenda procedere al fine di non avvilire il ruolo della comunità scientifica e della ricerca italiana e di non acutizzare la situazione già molto difficile della ricerca scientifica in Italia. (3-01919)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 4 — Realizzazione della tratta autostradale « Nuova Romea »)

GROTTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha inserito tra le priorità nazionali della cosiddetta « legge obiettivo » la tratta autostradale conosciuta come « Nuova Romea »;

tale opera ha come obiettivo primario il potenziamento del sistema stradale lungo il corridoio adriatico, nell'unico tratto attualmente sprovvisto di aste autostradali;

sulla strada statale 309, conosciuta come « Romea », unica arteria di collegamento lungo il corridoio adriatico, utilizzata per la viabilità locale, turistica e commerciale, il traffico è cresciuto negli anni '80 del 40 per cento e negli anni '90 del 50 per cento, con un'incidenza del 35 per cento del traffico pesante, il doppio rispetto al dato nazionale;

a questo si aggiunge il triste primato che la « Romea » detiene in materia di incidenti mortali: 1,05 decessi al chilometro;

i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato, in più occasioni, la necessità di arrivare alla realizzazione della nuova tratta autostradale, sia per decongestionare il traffico, che per determinare un'opportunità di sviluppo per l'intero territorio;

su questa opera esiste già un accordo di programma fra le regioni Veneto ed Emilia Romagna per la stesura del progetto preliminare e gli enti locali e le province interessate hanno già presentato quanto di loro competenza in materia di snodi e tracciati;

in più occasioni, sia esponenti del Governo che rappresentanti regionali veneti hanno fissato tempi di realizzazione sulla fase finale per attivare alla progettazione concreta della « Nuova Romea », che, puntualmente, sono stati smentiti dai fatti —:

visti i ritardi oggettivi rispetto alla fase esecutiva dell'opera in oggetto, se si ritenga la realizzazione della stessa ancora un obiettivo prioritario e quali siano, al di là delle continue esternazioni pubbliche, i tempi reali di esecuzione. (3-01920)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 5 - Attuazione della direttiva europea sulla lotta alla discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)

TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, GRILLINI, TRUPIA, VALPIANA e ZANOTTI. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

i Paesi dell'Unione europea dovranno attuare, entro il 2 dicembre 2003, la direttiva 2000/78/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la

lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

tale direttiva vieta la discriminazione fondata su religione o convinzioni personali, *handicap*, età, orientamento sessuale, prevedendo disposizioni e misure antidiscriminatorie, strumenti giudiziali ed extragiudiziali;

la direttiva definisce la nozione di discriminazione, vietando sia la discriminazione diretta (trattamento meno favorevole in una situazione piuttosto che in un'altra analoga), che quella indiretta (situazione in cui una disposizione o un criterio apparentemente neutri possono mettere in svantaggio alcune persone per le ragioni indicate);

la direttiva si applica a tutte le persone nei settori pubblico e privato e attiene a: accesso al lavoro (compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione), promozione, accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale, occupazione e condizioni di lavoro, retribuzione, condizioni di licenziamento, affiliazione e attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in un'organizzazione professionale;

la direttiva prevede, tra le altre cose, che gli Stati membri adottino le misure per l'abrogazione delle disposizioni normative contrarie al principio della parità di trattamento e per la modificazione o la dichiarazione di nullità di tutte le disposizioni dei contratti collettivi, contratti di lavoro, regolamenti aziendali, regole relative al lavoro autonomo, alle organizzazioni dei datori e dei lavoratori contrarie al principio della parità di trattamento;

è previsto come termine per l'attuazione della direttiva la data del 2 dicembre 2003;

la legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), ha conferito la delega al Governo per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CEE (e della direttiva « gemella »

2000/43/CEE). La legge stabilisce che entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002) devono essere adottati i decreti legislativi di attuazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente, e che gli schemi dei decreti siano trasmessi al Parlamento per il parere dei competenti organi parlamentari, che deve essere espresso entro quaranta giorni, al termine dei quali i decreti sono emanati;

la legge delega non contiene alcun criterio direttivo o principio particolare al quale il Governo si debba attenere per l'attuazione della direttiva 2000/78/CEE —:

se e quali iniziative stia assumendo al fine di formalizzare e di introdurre nel nostro ordinamento i principi contenuti e gli obiettivi indicati dalla direttiva e se non ritenga, così come previsto dalla direttiva, di dover avviare il confronto e il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, nonché l'introduzione di regole antidiscriminatorie negli ambiti di applicazione della direttiva. (3-01921)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 6 – Ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione di prestazioni rese da imprese fornitrici di servizi)

LETTIERI. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

le piccole e medie imprese fornitrici di servizi per la pubblica amministrazione in Italia sono decine di migliaia;

la pubblica amministrazione, dopo aver usufruito delle prestazioni delle imprese, paga con notevole ritardo, tanto da superare in molti casi i dodici mesi;

nel frattempo, le imprese, per i costi e i pagamenti dei dipendenti, delle tasse e dei fornitori, entrano in crisi di liquidità e

spesso sono costrette a rivolgersi al sistema bancario, rischiando il fallimento o il depotenziamento della struttura produttiva, licenziando dei lavoratori;

si stima che ogni anno, in Europa, le inadempienze per ritardo nei pagamenti causino perdite di crediti per 23,6 miliardi di euro, che vanno in fumo per fallimenti a catena;

nonostante l'Unione europea sia già intervenuta per limitare i danni con la direttiva n. 35 del 29 giugno 2000, recepita con la legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), la situazione non è migliorata. Secondo le ultime stime della Commissione europea, questo comportamento manderebbe sul lastrico migliaia di imprenditori e determinerebbe il licenziamento di almeno 450 mila lavoratori ogni anno;

nel contesto europeo l'Italia, però, rappresenta uno dei casi più difficili, in quanto enti locali ed aziende pubbliche pagano in media con un anno di ritardo, con punte negative di 700 giorni nel Lazio e di 527 giorni in Puglia —:

quali siano i motivi che determinano i lunghi ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di servizi e quali ulteriori interventi, rispetto alla circolare 14 gennaio 2003, n. 1, il Governo intenda porre in atto per un'efficace soluzione del problema. (3-01922)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 7 – Etichettatura sull'origine della materia prima impiegata nei prodotti agricoli)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO